

Distacco da impianto centralizzato di riscaldamento e condizionamento: diniego.

In relazione alla intenzione di procedere al distacco unilaterale dall'impianto centralizzato di riscaldamento e condizionamento, la presente per segnalare che a seguito della emanazione del provvedimento della Regione Emilia-Romagna DGR n.1362/20.9.10, Allegato 2, punto 9, in attuazione DAL n.156/2008, nell'intera Regione è vietato il distacco da impianti centralizzati di riscaldamento, con decorrenza dall'1/7/08. Tale provvedimento, trattandosi di norma tecnica cogente, deve ritenersi pienamente valido anche dopo l'emanazione della L.220/12.

Si rammenta inoltre che la relazione del termotecnico che giustifichi la eventuale deroga alle disposizioni richiamate, deve essere redatta secondo i criteri previsti dalla L.10/91, DPR.412/93, Decreto Legislativo n.192 del 19.08.2005, Decreto Legislativo n.311 del 19.12.2006 e , in Emilia Romagna DGR n.1362 del 20.9.2010 e DGR n.1366 del 6.10.2011.

IL DIRETTORE
Geom. Gian Luca Samoggia

